

IMU E TRIBUTI LOCALI

IMU e TASI: acconto 2016 utilizzando le aliquote 2015

di **Fabio Garrini**

Le regole di calcolo dell'acconto **IMU e TASI** non presentano novità operative e sono del tutto allineate, nel senso che entrambi i tributi locali presentano le stesse modalità di calcolo dell'imposta dovuta. Il **16 giugno** occorrerà quindi procedere al versamento dell'acconto dovuto per l'anno 2016, mentre il conguaglio dovrà essere corrisposto entro il prossimo **16 dicembre**.

Versamenti

I versamenti 2016, da effettuarsi tramite il modello di versamento unificato F24, ovvero tramite apposito bollettino, sono regolati come segue.

- **Entro il 16 giugno** occorre provvedere al versamento **dell'aconto**. Tale importo deve essere calcolato applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni **per l'anno 2015**. Questo non significa che si debba versare la metà dell'imposta dovuta lo scorso anno, ma piuttosto che i parametri di calcolo dello scorso anno devono essere **applicati sulla situazione immobiliare del 2016** (acquisizioni, cessioni, variazioni di utilizzo, ecc.).
- Il **saldo** dovrà essere corrisposto entro il prossimo **16 dicembre**, a **conguaglio** sull'imposta dovuta per l'intero anno, determinato sulla base delle **aliquote deliberate per l'anno corrente**, se pubblicate entro il termine del 28.10.

Queste sono le regole dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 in materia di IMU, riproposte dall'articolo 1, comma 688, della L. 147/2013 con riferimento alla TASI; **non** pare vi possa essere alcuna possibilità di **utilizzare aliquote ridotte** (i Comuni per il 2016 hanno divieto di incrementare le aliquote) **deliberate per il 2016** in sede di acconto.

Consta comunque una **posizione dell'IFEL**, resa nota nel comunicato dell'8.5.2015 dove si affermava, tra le altre cose, che *"Nulla vieta, naturalmente, che, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni IMU e Tasi, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014 [in generale, ci si riferisce all'anno precedente quello oggetto del versamento, n.d.a.], il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest'anno anche per il pagamento dell'aconto"*.

Si tratta di una posizione che lascia perplessi, in quanto a vietare questo comportamento vi è il tenore della norma; quindi, **utilizzare in sede di acconto l'aliquota 2016 in luogo di quella 2015**, se essa si dimostrasse inferiore, porterebbe ad un **versamento insufficiente**. Infatti, quand'anche l'imposta dovuta sull'intero anno solare fosse corrisposta per l'importo corretto,

l'insufficiente versamento in acconto potrebbe comunque essere oggetto di **sanzione**.

Necessariamente, le recenti **disposizioni normative che impattano sul calcolo dell'imposta 2016**, devono essere tenute in considerazione già per il calcolo dell'acconto (ad esempio, l'esenzione per l'abitazione principale estesa alla TASI). La **norma infatti non rinvia alle "regole" dell'anno precedente**, ma alle **"aliquote e detrazioni"** (quindi i parametri su cui il Comune ha titolo di incidere) dell'anno precedente.

Va infine rammentato che entro il 16 giugno il contribuente può anche versare l'imposta dovuta per l'intero anno in **unica soluzione** (previsione espressamente stabilita solo per l'IMU, ma si ritiene applicabile anche alla TASI); in questo caso, evidentemente, sarà necessario applicare già da subito le aliquote previste per il 2016 (soluzione che solitamente risulta interessante solo nel caso di forti riduzioni di aliquote per la fattispecie interessata).